

Avv. Danilo Granata

Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELL'ABRUZZO – SEDE DI L'AQUILA

RICORSO

Nell'interesse di: Andrea De Bono, nato il 14.08.1987 a Termini Imerese (Pa) e ivi residente alla Via Falcone e Borsellino 82, c.f. DBNNDR87M14L112G, **Emanuela Fagnani**, nata a Termoli (Cb) il 31.03.1985 e residente in Vasto (Ch) alla Via nucleo industriale FFSS n. 11, c.f. FGNMNL85C71L113H , **Valentina Eramo**, nata il 26.02.1981 a Pescina e residente in Pescina alla Via Strada da denominare 2, c.f. RMEVNT81B66G492D, **Valentina Gagliardi**, GGLVNT87E57M082M, nata a Viterbo (Vt) il 17.05.1987 e residente in Chieti alla Via dei Frentani 381, **Ombretta Giorgi**, GRGMRT84H66G492U, nata a Pescina (Aq) il 26.06.1984 e residente in L'Aquila alla Via Cesenuova (Cese) 0, **Monia Giovannini**, GVNNMO75L43L103B, nata a Teramo il 03.07.1975 e residente in Civitella del Tronto (Te) alla via Largo Vinciguerra Ponzano 31 , tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo pec: danilogranata23@pec.it ; con richiesta espressa di ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al suindicato indirizzo pec o al seguente numero di fax: 0984.492288, *ricorrenti*;

contro: l'AUSL 4 di Teramo (c.f. 00115590671), in persona del l.r.p.t., con sede in Circ.ne Ragusa 1 - 64100 Teramo (TE), *amministrazione resistente*;

contro: la Commissione esaminatrice, in persona del Presidente p.t., nominata con giusta Determinazione n. 0576 del 23.03.2021, *amministrazione resistente*.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) Della **Comunicazione prot. n. 0024990/22** del 24.02.2022 recante la rettifica delle soluzioni per n. 7 domande della prova scritta unica del Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di 196 posti di operatore socio-

sanitario OSS, categoria B, livello economico BS, a tempo indeterminato, per le esigenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila, indetto dall'AUSL 4 di Teramo con Bando pubblicato in GU n. 48 del 23.06.2020, per come in seguito rettificato, e in particolare nella parte in cui si rettificano le soluzioni per il quesito “*Nella gestione di una persona con catetere vescicale per ridurre il rischio di infezione delle vie urinarie*” e per il quesito “*Il paziente colpito da ictus in fase acuta va posizionato*”;

- 2) dell'Esito post rielaborazione pubblicato sul sito istituzionale dell'AUSL 4 di Teramo nella parte in cui si prevede il *non superamento* della prova d'esame da parte degli odierni ricorrenti;
- 3) degli Esiti prova dei ricorrenti per come ingiustamente rettificati dalla P.a. visualizzabili sulle aree personali del sito istituzionale di riferimento;
- 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi, se ritenuto opportuno: a) il Verbale n. 11 del 02.02.2022 della Commissione esaminatrice a cui rinvia la Comunicazione del 24.02.2022, sebbene non conosciuto; b) il Verbale n. 12 del 21.02.2022, sebbene allo stato non conosciuto; c) ogni altro istruttorio sotteso alla rettifica delle soluzioni sui quesiti meglio indicati in ricorso, sebbene non conosciuto, d) ogni altro atto sotteso alla rettifica dei punteggi riportati negli Esiti prova dei ricorrenti.

Per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ad essere riconosciuti “*idonei*”, con ripristino del punteggio originariamente assegnato sulla prova d'esame,

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a ripristinare i punteggi originariamente attribuiti agli odierni ricorrenti, riconoscendoli come “*idonei*” e includendoli per l'effetto nella Graduatoria di merito, e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti dei medesimi.

Con richieste istruttorie.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazioni del sottoscritto difensore.

PREMESSA IN FATTO

In esecuzione della deliberazione n.2287 del 18/12/2019, rettificata con deliberazione n.012 del 02/01/2020, l'ASL Teramo, con Bando pubblicato in GU n°48 del 23/06/2020, indicava il concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di 196 posti di operatore socio-sanitario OSS, categoria B, livello economico BS, a tempo indeterminato, per le esigenze delle Aziende Unità Sanitarie Locali di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L'Aquila.

I posti sono stati così distribuiti:

- 162 posti all'ASL Lanciano Vasto Chieti
- 22 posti all'AUSL di Teramo
- 12 posti all'AUSL di Avezzano - Sulmona - L'Aquila

Le 3 prove (preselezione, prova pratica e prova orale) originariamente previste venivano sostituite da un'unica prova da svolgersi tra il 16 e 17 novembre 2021 presso la Fiera di Roma secondo la convocazione ricevuta dai candidati via mail (GU n° 83 del 19/10/2021).

Con Delibera n. 0576 del 23.03.2021 venivano pubblicati l'Elenco ammessi alla prova d'esame nonché la nomina della Commissione esaminatrice.

In data 19.10.2021 veniva reso pubblico il Diario della prova, la quale avrebbe riguardato le seguenti materie: elementi di etica e deontologia; elementi di igiene ambientale e comfort domestico-alberghiero; elementi di assistenza alla persona nelle cure igieniche, nella mobilitazione e nell'alimentazione; elementi di primo soccorso; elementi di metodologia del lavoro; elementi di legislazione socio-sanitaria e di organizzazione dei servizi; competenze relative all'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa, con particolare riferimento alle conoscenze necessarie per soddisfare i bisogni primari della persona: anziana, portatrice di handicap e con disturbi mentali.

Il punteggio massimo attribuibile alla suddetta prova unica sarebbe stato pari a 60 punti - vale a dire il punteggio complessivamente attribuito alle prove d'esame ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2001 (prova pratica e prova orale) e il superamento della stessa sarebbe stato subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 42/60.

La correzione della prova unica sarebbe avvenuta in maniera automatizzata successivamente alla valutazione dei titoli dei candidati presenti alla stessa entro sessanta giorni dall'effettuazione della stessa. L'esito della prova unica sarebbe poi

stato pubblicato nell'apposita sezione del sito web aziendale, senza ulteriore comunicazione ai candidati.

Sono stati pubblicati, infine, i criteri di valutazione della prova unica.

Le sessioni della prova unica venivano fissate nelle seguenti date:

- 16 novembre 2021, ore 09:00 da Abagnale Antonio a D'Attilio Maria Grazia;
- 16 novembre 2021, ore 14:00: da D'Attilio Stefano a Guerriero Marina;
- 17 novembre 2021, ore 09:00: da Guerrizio Stefania a candidata Petriccione Rosa;
- 17 novembre 2021, ore 14:00: da Petricone Oscar a Zylaj Ornela.

Gli odierni ricorrenti partecipavano tutti alla prova d'esame del 16 novembre 2021 – sessione pomeridiana, risultando, all'esito, idonei e quindi superavano la prova.

Tuttavia, *ex abrupto*, con comunicazione prot. n. 0024990/22 del 24.02.2022, l'ASL comunicava ai concorsisti che – a seguito di un riesame delle prove d'esame – la rettifica delle soluzioni per n. 7 domande della prova, tra cui – per quanto Qui di interesse – il quesito “*Nella gestione di una persona con catetere vescicale per ridurre il rischio di infezione delle vie urinarie*”, a cui si ricollegava la soluzione c) “*Favorire l'idratazione*”, e il quesito “*Il paziente colpito da ictus in fase acuta va posizionato*”, a cui si ricollegava la soluzione a) “*Supino e/o prono e sui due lati*”. Veniva poi pubblicato sul sito l'Esito prova post rielaborazione e venivano rettificati i punteggi degli Esiti prova. E, quindi, i ricorrenti apprendevano che per effetto del mutamento di soluzione sui due quesiti appena indicati divenivano “non idonei” perdendo l'idoneità.

Epperò, le risposte date dai ricorrenti, sebbene fossero state originariamente inquadrare dalla P.a. (e giustamente) come tali, sono da ritenersi le effettive soluzioni ai quesiti sopra menzionati o comunque risposte più corrette rispetto alle nuove soluzioni individuate; in altri termini, la rielaborazione dei quesiti ha investito anche domande che presentavano la soluzione giusta e tanto in pregiudizio degli interessi degli odierni ricorrenti.

Allo stato, la Graduatoria di merito non è stata resa ancora pubblica, atteso che la procedura concorsuale, come da avviso pubblicato sul sito aziendale, dovrebbe chiudersi entro aprile 2022.

Pertanto, ai ricorrenti non resta che impugnare gli esiti della prova d'esame per come rettificati per i seguenti motivi di

DIRITTO

➤ **Sull'assenza di controinteressato**

Preliminarmente giova specificare che non essendo ancora stata pubblicata la graduatoria non è configurabile alcun controinteressato in senso tecnico (*“Nei pubblici concorsi, sino al momento dell'approvazione della graduatoria finale, non sono ravvisabili controinteressati [...] Solo in ipotesi di successiva impugnativa della graduatoria finale del concorso, necessaria onde evitare la declaratoria di improcedibilità del ricorso avverso la delibera di esclusione, il ricorso va notificato ad almeno uno dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria, da qualificarsi quali controinteressati”* (ex multis c.f.r. T.A.R. , Napoli , sez. V , 07/04/2021 , n. 2296). Inoltre, la mancata puntuale indicazione dei riferimenti ai controinteressati è giustificata dalla oggettiva difficoltà di individuare entro le tempistiche utili per l'impugnativa i riferimenti utili alle attività di notifica del ricorso, atteso che la graduatoria non riporta alcun dato sui soggetti ammessi al proseguo della procedura. Pertanto, al fine di non compromettere le ragioni di parte ricorrente, si richiede fin da ora a Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo adito, qualora lo ritenesse necessario, di consentire l'integrazione del contraddittorio in corso di causa e ad esito dell'istruttoria della Pa in ordine alla richiesta in atti. Qualora si ritenesse necessario, si chiede di ordinare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65 del c.p.a. all'amministrazione resistente di fornire ogni dato utile relativo ai controinteressati ed anche al fine della corretta instaurazione del procedimento e della conseguente istruttoria e/o di valutare qualora lo ritenesse opportuno di autorizzare questa difesa alla notifica per pubblici proclami, vista la oggettiva difficoltà di individuare in termini utili i soggetti controinteressati.

➤ **Sulla posizione giuridica comune dei ricorrenti e sulla prova di resistenza**

Occorre sin da subito evidenziare come i ricorrenti siano tutti candidati concorsisti che hanno partecipato alla prova d'esame del 16 novembre 2021 sessione pomeridiana, di cui, taluni quesiti sottoposti ai concorsisti, sono stati investiti dall'ingiusta rettifica comunicata in data 24.02.2022.

Rileva che tutti i ricorrenti versino nella medesima posizione giuridica: concorsisti, prima idonei in ragione delle soluzioni originarie individuate, e poi non idonei per l'ingiusta rettifica intervenuta. Invero, tutti:

- in merito al quesito *“Nella gestione di una persona con catetere vescicale per ridurre il rischio di infezione delle vie urinarie”*, hanno flaggato

l'opzione "*Tutte le precedenti*", originariamente qualificata come soluzione, e poi si son visti decurtare il punteggio (- 0,25 pt. a titolo di penalità per risposta errata e - 2 pt. per mancata indicazione di risposta corretta) per via della rettifica intervenuta che ha portato all'individuazione di una nuova soluzione (che tale non è), "*favorire l'idratazione*".

- in merito al quesito "*Il paziente colpito da ictus in fase acuta va posizionato*", i ricorrenti hanno *flaggato* l'opzione "*Supino e sul lato sano*" originariamente qualificata come soluzione, e poi si son visti decurtare il punteggio (-0, 25 pt. a titolo di penalità, - 2 pt. per mancata risposta esatta) per via della rettifica che ha portato all'individuazione della nuova soluzione (che tale non è) "*Supino e/o prono e sui due lati*".

Come comprovabile dagli Esiti prova aggiornati (cfr. doc. allegati), tutti i ricorrenti, in riferimento ad entrambe le domande o ad una sola di esse, han dato le medesime risposte, inizialmente qualificate come *soluzioni*, e in un secondo momento divenute – a dire della p.a. – *errate*.

In particolare:

- De Bono ha ottenuto 39.75 punti (21 corrette 9 errate 0 non date) risultando *non idoneo*, per via della rettifica;
- Eramo ha ottenuto 39,75 pt. (21 corrette 9 errate 0 non date) risultando *non idonea*, per via della rettifica;
- Fagnani ha ottenuto 40 punti (21 corrette 8 errate 1 non data) risultando *non idonea*, per via della rettifica;
- Gagliardi ha ottenuto 40.5 punti (21 corrette 6 errate 3 non date) risultando *non idonea*, per via del mutamento di soluzione sul quesito "*Nella gestione di una persona con catetere vescicale per ridurre il rischio di infezione delle vie urinarie è importante*";
- Giorgi ha ottenuto 37.5 punti (20 corrette 10 errate 0 non date) risultando *non idonea*, per via del mutamento della rettifica;
- Giovannini ha totalizzato 40 punti (21 corrette 8 errate 1 non data) risultando *non idonea*, per via della rettifica.

E' evidente che l'accoglimento del presente ricorso volto ad ottenere il ripristino, in relazione ai 2 quesiti sopra indicati, delle soluzioni originarie con conseguente rettifica *in melius* del punteggio, andrebbe a vantaggio di tutti i ricorrenti che tornerebbero ad essere "idonei", superando la soglia di sbarramento di 42/60esimi.

Infatti, se venissero rettificati i punteggi: De Bono otterrebbe 44,25 pt; Eramo otterrebbe 44,25 pt.; Fagnani otterrebbe 44,50 pt; Gagliardi otterrebbe 42,75 pt.; Giorgi otterrebbe 42 pt. ; Giovannini otterrebbe 44,5 pt; ovverosia i candidati riconquisterebbero i punteggi ottenuti prima della rettifica e per l'effetto lo *status* di idonei.

➤ **Sulla natura giuridica degli atti impugnati**

Giova altresì puntualizzare che ciò che Qui si contesta è il provvedimento di rettifica della prova d'esame dei ricorrenti; provvedimento *ipso se* lesivo degli interessi giuridici dei medesimi che ne attualizza, concretizza e personalizza l'interesse ad agire. La rettifica non può in ogni caso intendersi come atto endoprocedimentale, rappresentando già il provvedimento conclusivo di un sub-procedimento (appunto di rettifica) attivatosi all'interno della procedura concorsuale, che ha condotto ad un danno ingiusto per i ricorrenti. In verità, anche qualora – *ab absurdo* – i provvedimenti Qui impugnati venissero qualificati come “*endoprocedimentali*”, rileva come copiosa giurisprudenza amministrativa abbia affermato che sussiste un vero e proprio onere di **impugnazione immediata dell'atto endoprocedimentale di carattere direttamente ed autonomamente lesivo**, sebbene residui poi l'onere di estendere il gravame anche al provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale, ovverosia l'atto di approvazione della graduatoria finale da parte del concorrente escluso (cfr. T.A.R. , Roma , sez. II , 02/02/2021 , n. 1367). Del resto, a titolo esemplificativo, diverse volte il Giudice amministrativo si è pronunciato direttamente sull'impugnativa relativa ad un Esito prova (per la presenza di quesiti ambigui), ancorché non fosse ancora stata pubblicata la Graduatoria (cfr. *ex multis* Tar Roma, Sez. I Bis, Ord. caut. 230/2022; Tar Roma, Sez. IV, Ord. caut. 639/2022, etc.), atteso che – in ogni caso - nella specie si censurano non gli Esiti prova del concorso OSS *strictu sensu* intesi, ma gli effetti (pregiudizievoli) derivanti – in ogni caso – da un provvedimento già da definirsi conclusivo (e non endoprocedimentale): la Rettifica di cui alla Comunicazione del 24 febbraio 2022.

I

1. **Carenza di istruttoria.**
2. **Difetto di motivazione.**

Tanto premesso, si evidenzia come nel merito il ricorso trovi fondamento: il *modus operandi* della Pa adottato nella specie sia certamente illegittimo in quanto connotato innanzitutto da carenza di istruttoria e da difetto di motivazione.

Invero, la rettifica intervenuta sui quesiti - che a breve si indicheranno – è sganciata da qualsivoglia dato istruttorio apprensibile o deducibile dalla comunicazione o dall’Esito prova post rielaborazione pubblicato (*rectius* gli atti impugnati in via principale) che non recano affatto le ragioni sottese al mutamento di soluzione per i 2 quesiti, rendendo di fatto impossibile ai concorrenti apprendere quale sia stato l’iter logico seguito dalla P.a. nell’operarlo. E, quindi, i vizi della carenza di istruttoria e del difetto di motivazione sono prepotentemente presenti nel caso in esame. Vi è solo un generico riferimento a 2 Verbali, i quali, però, rimangono oscuri.

3. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità.

4. Ingiustizia grave e manifesta.

L’operato amministrativo in ogni caso nella specie è sindacabile dal G.A. in quanto travalicante i limiti della logicità e della ragionevolezza per quanto di seguito si esporrà: le risposte inizialmente qualificate come soluzioni, e *flaggate* dai ricorrenti, non dovevano essere interessate dalla rettifica operata e le nuove soluzioni individuate non sono veramente tali. In altri termini, le risposte esatte sui 2 quesiti (a breve descritti) sono quelle originarie. Si ribadisce che, per via della rettifica sui 2 quesiti, i ricorrenti si sono ritrovati a passare da “idonei” a “non idonei”.

In particolare, per quanto attiene il quesito “*Nella gestione di una persona con catetere vescicale per ridurre il rischio di infezione delle vie urinarie*”, con le seguenti opzioni di risposta:

a) *igiene perineale accurata e quotidiana con disinfettante*

b) *favorire l'idratazione* (nuova soluzione individuata)

c) *tutte le precedenti* (risposta *flaggata* dai ricorrenti nonché soluzione originaria)

in verità, la risposta corretta è l’opzione C) *flaggata* dai ricorrenti, ovvero sia la soluzione originaria poi divenuta risposta errata a seguito della rettifica.

Ebbene, per ridurre il rischio di infezione delle vie urinarie per un soggetto in catetere vescicale, non può non ritenersi tanto quanto l'idratazione, l'igiene perineale con disinfettante in forma accurata e quotidiana. Invero, come indicato dall’Estratto del Manuale di preparazione "concorsi per OSS" edizioni EDISES (autori Carboni, Locci, Malatesta, Piga) (pp. 555-556) (allegato in atti), il perineo è una zona molto delicata in quanto contiene gli organi deputati all’attività riproduttiva e sessuale nonché all’eliminazione delle scorie (feci ed urine). Le cure igieniche di questa zona sono fondamentali – si legge – “ per allontanare la

proliferazione batterica favorita dall'ambiente caldo-umido e dall'assenza di luce. All'igiene perineale si provvede ogni volta sia necessario e comunque sempre dopo ogni evacuazione o emissione di urine, per prevenire le infezioni, eliminare il disagio ed i cattivi odori". L'eliminazione del rischio di infezione rientra proprio tra gli obiettivi dell'igiene perineale, atteso che la sua frequenza dipende dal tipo di paziente e dalla tipologia: è lapalissiano considerare che tale attività sia essenziale tanto quanto l'idratazione per un soggetto con catetere vescicale. In effetti, stando al Manuale di cui sopra, tra **"I soggetti per i quali è raccomandata un'accurata igiene perineale"** ritrano proprio i **"pazienti portatori di catetere vescicale"**.

Tanto in realtà viene confermato anche da altri testi, come, a titolo esemplificativo, dal Manuale teorico - pratico *"L'Operatore socio – sanitario"* (Patrizia Di Giacomo, Marilena Montalti; casa editrice: Maggioli Editore) ove si evince come sia importante l'igiene personale del paziente (cfr. Estratto allegato in atti), considerato che i cateteri vescicali *"arrivano alla vescica attraverso l'uretra e, dal momento che oltrepassano, i normali sistemi di difesa dell'organismo, il loro uso è connesso a dei rischi fra cui le infezioni delle vie urinarie sono il più frequente"*. Del resto, la necessità di entrambe le attività per prevenire infezioni in un soggetto portatore di catetere vescicale si evince altresì da diversi siti WEB di formazione e informazione sanitaria: e tra questi, dal sito www.sapere.it in merito all'assistenza al malato portatore di catetere vescicale, si evince chiaramente come allo allo "scopo di prevenire l'insorgenza delle infezioni del tratto urinario" sia indispensabile:

- ***adottare un'igiene particolarmente accurata e frequente (almeno 2 volte al giorno) lavando i genitali con sapone antisettico, con particolare attenzione per il meato uretrale;***
- *evitare il reflusso dell'urina in vescica mantenendo la sacca delle urine a un'altezza inferiore rispetto alla vescica; qualora debbano essere eseguiti spostamenti "clampare" (chiudere) il circuito con l'apposita valvola;*
- *evitare lo sfregamento del catetere contro le pareti dell'uretra con movimenti bruschi;*
- *evitare assolutamente ogni tipo di apertura del drenaggio;*
- *sostituire la sacca almeno ogni 2-4 ore, indipendentemente dalla quantità di urina contenuta, a scopo preventivo sulle infezioni;*

- garantire un'adeguata idratazione della persona per favorire la produzione di alte quantità di urina e il lavaggio continuo dell'apparato urinario.

Dunque, non solo dai manuali, ma anche dalla sitografia, emerge che – nel caso oggetto del quesito - sia necessario non solo favorire l'idratazione ma anche garantire una igiene particolarmente accurata della regione perineale (link ipertestuale: <https://www.sapere.it/sapere/medicina-e-salute/medicina-in-famiglia/l-assistenza-al-malato-in-casa/evacuazione-delle-feci-e-dell%E2%80%99urina/incontinenza-urinaria/Assistenza-al-malato-portatore-di-catetere-vescicale.html>); e tanto in conferma come soluzione della risposta data dai ricorrenti.

A questo punto, alcun dubbio dunque può residuare, atteso che – si ribadisce – le fonti sono Manuali di preparazione al concorso per OSS e del resto è la stessa P.a. inizialmente ad aver definito la risposta data dai ricorrenti (“Tutte le precedenti”) soluzione (giustamente). In altre parole, sicché anche l'idratazione è imprescindibile nel caso di paziente con catetere vescicale, l'unica risposta da ritenersi corretta è proprio quella data dai ricorrenti: *“Tutte le precedenti”*.

E, dunque, già in ragione di tale quesito, tutti i ricorrenti avrebbero diritto di ottenere la cancellazione della penalità (+ 0,25) e ri-ottenere il *bonus* per la risposta corretta data (+ 2).

Per quanto attiene il secondo quesito *“Il paziente colpito da ictus in fase acuta va posizionato”*, questo reca le seguenti opzioni di risposta:

- a) *Prono e sul lato sano*
- b) *Supino e sul lato sano* (risposta data dai ricorrenti nonché soluzione originaria)
- c) *Supino e/o prono e sui due lati* (nuova soluzione individuata)

ebbene, in questo caso, la risposta più esatta tra le opzioni disponibili era la soluzione originaria, *flaggata* dai ricorrenti e poi divenuta “opzione errata” a seguito dell'ingiusta rettifica. Non può esservi dubbio invero che in caso di ictus in fase acuta il paziente vada posto supino e sul lato sano; tanto viene confermato da diversi testi di preparazione professionale alla carriera da OSS: e così, al Capitolo 5 *“L'assistenza al paziente a letto o con problemi di mobilizzazione”* del Manuale dedicato ai “concorsi per Oss”, edizioni Edises, autori Carboni, Locci, Malatesta, Piga (p. 664, 665) (cfr. Estratto allegato in atti), si legge espressamente che la posizione laterale (per cui il paziente è appoggiato su un lato del corpo) è idonea

per far riposare e dormire i pazienti, favorisce la riduzione della pressione dell'osso sacro e sui calcagni dei pazienti allettati per molti giorni e che rimangono in posizione di Fowler o in posizione distesa dorsale per molto tempo (come è il caso del paziente in fase acuta da ictus). Si legge poi che: “I pazienti che hanno deficit motorio o sensoriale di una parte del corpo di solito trovano più comodo posizionarsi sul lato sano”. A fronte di ciò non può non ritenersi - tra le opzioni possibili - la soluzione originaria, ovverosia la risposta “Supino e sul lato sano” flaggata dai ricorrenti. Del resto, la nuova soluzione indicata dalla P.a. non viene menzionata neanche dai siti WEB di formazione sanitaria, tra cui quello di cui al link ipertestuale: <https://giuliamayer.it/postura-a-letto-nel-paziente-emiplegico/>

In relazione a tale quesito, tutti i ricorrenti - ad eccezione di Gagliardi che ha lasciato in bianco il quiz - avrebbero diritto al recupero del *malus* ingiustamente assegnato (+ 0,25) e alla ri-assegnazione del punteggio positivo (+ 2 pt.).

Dunque, la rielaborazione delle soluzioni per i quesiti sopra menzionati è totalmente scriteriata, irragionevole, illogica, oltre che gravemente e manifestamente ingiusta, avendo comprovato *per tabulas* che la risposta da considerarsi corretta è quella data dai ricorrenti; è gravemente ingiusto che siano i ricorrenti a subire i pregiudizi dell'operato amministrativo.

Certamente più ragionevole sarebbe “neutralizzare” la penalità relativa ai quesiti contestati e, dunque:

- **Assegnare + 2,25 punti (recupero della penalità + assegnazione del punteggio positivo) per ogni quesito, e quindi un totale di 4,50 punti aggiuntivi (essendo 2 i quesiti), ai candidati ricorrenti e a Gagliardi il +2,25 (recupero della penalità + assegnazione del punteggio positivo) sul singolo quesito contestato (quello relativo - per intenderci - al “catetere vescicale”), in aderenza a quanto descritto nel paragrafo “Sulla posizione giuridica comune dei ricorrenti”, in quanto - per come comprovato - i medesimi hanno dato le risposte esatte ossia le soluzioni “originarie”.**

I ricorrenti, in altri termini, hanno subito ingiustamente le ritorsioni negative di un errato *modus operandi* amministrativo, ed è impensabile che dei cittadini possano “pagare” le conseguenze di errori della Pa e peraltro in sede di rielaborazione; la stessa che invece dovrebbe tutelarli.

Ciò è comprovabile dunque mediante una mera lettura della documentazione (Manuali professionali per la preparazione al concorso OSS) versata in atti, oltre

che mediante idonea CTU opportunamente richiesta in via istruttoria (se ritenuta occorrente).

5. Violazione dei principi del giusto procedimento e della *par condicio concorsorum*.

6. Violazione dell'art. 51 Cost.

7. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.

Appare eccessivamente ingiusto, iniquo e inopportuno che un errore afferente l'azione amministrativa possa avere ripercussioni negative sui candidati ricorrenti. Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della *par condicio concorsorum*. Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c.d. discrezionalità-tecnica, **eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115).

L'operato amministrativo nel caso di specie - che si è concretizzato nel rettificare risposte effettivamente esatte su n. 2 quesiti recando pregiudizio ai ricorrenti concorsisti - rappresenta un atteggiamento anti-meritocratico e svilisce profondamente la *ratio* stessa e la funzione del concorso pubblico di cui all'art. 51 Cost. ("Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge"), oltre che risultare lesivo del principio del buon andamento della P.a. espresso dall'art. 97 Cost.

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che i ricorrenti subirebbero qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare

(rettifica con riserva del punteggio ottenuto, sospensione del concorso, ripristino anche con riserva del punteggio originariamente ottenuto, inclusione anche in sovrannumero al successivo step procedurale, o altra misura idonea), considerato che al momento sono stati resi pubblici gli esiti della prova concorsuale, le prove suppletive son state recuperate, e quindi la graduatoria di merito sta per essere pubblicata, atteso che come da Avviso allegato in atti l'iter concorsuale deve trovare conclusione entro questo mese di Aprile.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dai ricorrenti: la rettifica del punteggio con riserva garantirebbe la tutela dei propri diritti in vista della pubblicazione della Graduatoria così come l'inclusione con riserva e/o in sovrannumero nella medesima; ciò infatti consentirebbe ai ricorrenti intanto di "prendere posto" nell'attesa del giudizio di merito. Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

In effetti, una volta pubblicata la graduatoria, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti dei ricorrenti, anche nel caso di vittoria del presente giudizio, e comporterebbe per gli stessi ulteriori costi e tempi di attesa in quanto dovrebbero impugnare la graduatoria tramite ricorso per motivi aggiunti.

Sulla istanza cautelare monocratica ex art. 56 cpa

Le richieste cautelari del precedente punto si intendono Qui richiamate.

Al riguardo, si osservi che le pretese cautelari dei ricorrenti risultano talmente gravi ed urgenti da giustificare il rilascio di un provvedimento monocratico da parte di Codesto Giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 cpa, atteso che a breve verrà pubblicata la graduatoria e che entro aprile la procedura di concorso dovrà terminare (cfr. avviso allegato in atti). Simili circostanze pertanto non consentono neanche di attendere la discussione collegiale in camera di consiglio e tanto al fine di evitare qualsivoglia nocumento agli interessi dei ricorrenti, già compromessi per via del *modus operandi* della P.a. resistente. Pertanto, appare opportuno rettificare con riserva i punteggi, sospendere la procedura già in via monocratica e in ogni caso adottare altra misura cautelare idonea a tutelare la posizione giuridica del ricorrente.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere all'autorizzazione della notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., o con altra forma ritenuta opportuna, in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati, atteso che in questa fase (*ante* pubblicazione della graduatoria), come noto, non è configurabile alcun controinteressato in senso tecnico.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice

- 1) se ritenuto opportuno: a) disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune, benchè allo stato non dovrebbe configurarsi la figura del controinteressato in senso tecnico;
- 2) se ritenuto opportuno e se quanto esplicitato in ricorso non fosse sufficiente, disporre una consulenza tecnica per accertare che in relazione ai quesiti indicati in ricorso i ricorrenti hanno dato la risposta effettivamente più corretta tra le diverse opzioni;

In via cautelare: e già in senso monocratico, sospendere gli atti gravati e/o rettificare anche con riserva il punteggio in favore dei ricorrenti; includerli con riserva e/o in sovrannumero tra gli idonei e quindi in Graduatoria.

Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto attribuire ai ricorrenti: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse; assegnare +2,25 punti ai ricorrenti per ogni quesito indicato, secondo quanto indicato in ricorso, e riconoscere i medesimi "idonei"; adottare ogni atto consequenziale per la tutela dei diritti dei ricorrenti, tra cui l'inserimento in graduatoria.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Produzione giusta indice.

Belvedere M.mo (Cs), 07.04.2022

Avv. Danilo GRANATA